



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza
Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 12287, Ruolo Generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 25 gennaio 2016 e
vertente

TRA

FALLIMENTO GRUPPO MEDIAGEST SRL (fall. n° 39/2013 del Tribunale di
Roma), in persona del curatore, elettivamente domiciliato a Roma, via Giacinta
Pezzana n° 62, presso lo studio dell'avv.to Andrea Trecapelli, da cui è rappresentato e
difeso in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

CAPPONI Gino e CAPPONI Federica, elettivamente domiciliati a Roma, via
Dardanelli n° 46, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Maria Baratta, che li
rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di
risposta,



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (atto di citazione, richiamato all'udienza di p.c. del 25/1/2016):

“Voglia il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria e previe le necessarie declaratorie di inopponibilità alla procedura attrice degli atti e dei documenti negoziali privi di data certa anteriore al fallimento, per i fatti di cui in premessa, in virtù degli artt. 146 e ss. l.f., artt. 2392, 2393, 2484, 2486, 2394 bis, 2407, 2447, 2476, 2482 bis e ter, e 2043 del codice civile, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Capponi Gino e della sig.ra Capponi Federica ex art. 2476, comma 7, codice civile e per l'effetto condannare i medesimi al risarcimento del danno subito dalla società e dai creditori sociali in favore del fallimento istante, quantificato nella complessiva somma di € 8.210.247, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla decisione al saldo o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla decisione al saldo. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre accessori di legge”;

per i convenuti (comparsa di risposta, richiamata all'udienza di p.c. del 25/1/2016): “Voglia il Tribunale adito ... in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fallimento Gruppo Mediagest S.r.l.; in subordine, sempre in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor Gino Capponi; in ulteriore subordine, sempre in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni tutte in precedenza indicate, dell'atto di citazione notificato per difetto dei requisiti previsti dall'art. 163, 3° comma, nn° 3 e 4, c.p.c.. Nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza delle domande avanzate dall'attore dei confronti dei signori Gino Capponi e Federica Capponi, pronunciandone il pieno ed integrale rigetto. Con vittoria di spese di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti Capponi Gino (amministratore unico della società dal 12/5/2005 al 18/1/2011) e Capponi Federica



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

(socia di minoranza della medesima società), l'attore Fallimento Gruppo Mediagest Srl (fall. n° 39/2013 del Tribunale di Roma), premesse le vicende che avevano portato in data 24/1/2013 al fallimento della predetta società, la cui sede legale era stata trasferita negli USA nell'aprile del 2011, allegava che il convenuto Capponi Gino, con il concorso della socia Capponi Federica, aveva posto in essere atti di mala gestio, meglio indicati in citazione, come emergeva dalla richiamata consulenza tecnica svolta sulla base della documentazione sociale disponibile, per cui entrambi i convenuti erano tenuti al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla società e dal ceto creditorio. Tanto premesso, la curatela attrice concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituivano in giudizio i convenuti Capponi Gino e Capponi Federica, i quali instavano per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe.

La causa era istruita solo documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 25/1/2016 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 14/4/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Richiamato quanto esposto ed iniziando dalla domanda svolta nei confronti del convenuto Capponi Gino, ribadisce il Collegio che non vi sono dubbi sul riconoscimento, in capo al curatore anche di Srl fallite, della piena legittimazione all'esercizio, nei confronti degli organi sociali della società fallita, tanto dell'azione sociale di responsabilità quanto dell'azione dei creditori sociali (cfr. Cass. 17121/2010).

Può pertanto ritenersi acquisito che il curatore continui ad esercitare, anche cumulativamente, entrambe le azioni, sia quella sociale che quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f..



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

A questo punto è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di mala gestio dell'organo amministrativo di Srl: l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma): si tratta di responsabilità di natura contrattuale.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova previa conferente indicazione, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/04- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

La responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale in quanto presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti, sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno.

Benché l'art. 2476, 6° comma, c.c. preveda espressamente la responsabilità dell'amministratore solo per i danni sofferti direttamente dal singolo socio o dal terzo, non si dubita che detta tutela spetti appunto anche ai creditori sociali, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori in base alla stessa disciplina



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

prevista dall'art. 2395 c.c. in tema di Spa: dopo la dichiarazione di fallimento l'esercizio di detta azione spetta esclusivamente -come detto- alla curatela.

In relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunta non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi -si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo- è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 5718/2004; Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria nei confronti della socia Capponi Federica, va ricordato che eccezionalmente, superando la tradizionale impostazione dell'esenzione da responsabilità per i soci di società di capitali, l'attuale art. 2476, 7° comma, c.c. ("Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi") estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.

L'intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell'antigiuridicità dell'atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi;



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell'atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell'ordinamento giuridico, con l'accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

Premesso che per la legittimazione all'azione contro i soci ex art. 2476, 7° comma, c.c. valgono le ordinarie regole previste per l'esercizio delle azioni di responsabilità contro l'organo amministrativo -quindi vale quanto detto sulla legittimazione della curatela-, vanno pertanto prese in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori.

Alla luce delle superiori premesse, è evidente che il fallimento attore è pienamente legittimato ad agire tanto nei confronti dell'amministratore quanto nei confronti del socio, preteso concorrente, per il risarcimento dei danni asseritamente causati alla società in bonis ed al ceto creditorio.

Chiusa questa doverosa premessa espositiva, vanno richiamate le singole contestazioni di atti di mala gestio riportate nell'atto di citazione, tratte -a detta della curatela attrice- dalla relazione tecnica del proprio Ctp, svolta sulla base della documentazione contabile disponibile: 1) Mancata approvazione e deposito del bilancio esercizio 2010; 2) Mancato deposito delle scritture contabili; 3) Mancato rinvenimento da parte del curatore delle immobilizzazioni materiali pari a 297.876,00 euro risultanti dal bilancio chiuso al 31/12/2009; 4) Mancata consegna al curatore delle disponibilità liquide pari a 59.762,00 euro iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2009; 5) Mancato rinvenimento da parte del curatore dei crediti per euro 1.918.223,00 iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2009.

Non possono essere presi in considerazione, in quanto prospettati dalla curatela attrice solo nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., i contestati prelievi dai c/c della società, fatti di cui invero è stata contestata la novità dai convenuti e sui quali non è stato accettato il contraddittorio.



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

Le contestazioni sub 1) e 2) non rilevano ai fini risarcitori, in quanto le mere irregolarità formali non determinano danno per la società o per i creditori sociali, benché è innegabile -come considerazione di carattere generale- che le omissioni o le irregolarità di natura contabile possano servire per mascherare condotte di mala gestio. E' poi anche intuitivo che la mancanza della documentazione sociale non può riverberarsi a vantaggio dell'organo amministrativo, in ipotesi inadempiente nella redazione, tenuta o conservazione della documentazione stessa.

Sicuramente fondate sono le contestazioni sub 3) e 4), in quanto è di tutta evidenza che, a fronte di voci dell'attivo risultanti dal bilancio approvato sulla base del progetto predisposto dallo stesso organo amministrativo, è onere dell'amministratore dimostrare la destinazione di quelle attività e l'uso delle stesse per soddisfare interessi della società.

Nulla risulta al riguardo; quindi l'organo amministrativo risponde della relativa perdita, costituendo la stessa un danno patrimoniale per la società e per il ceto creditorio.

Nella citazione, a proposito del preteso danno si richiama anche il valore delle immobilizzazioni immateriali per 3.128.079,00 euro, ma -come detto- fra gli atti di mala gestio contestati si era fatto riferimento, sub 3), alle sole immobilizzazioni materiali non rinvenute dal curatore all'atto del fallimento; quindi solo la perdita di queste ultime può essere presa in considerazione come prospettata condotta di mala gestio, fonte di danno patrimoniale per la società ed il ceto creditorio.

Più complesso è il discorso in ordine alla contestazione sub 5), relativa al mancato rinvenimento dei crediti per 1.918.223,00 euro, iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2009.

In astratto il mancato incasso di detti crediti potrebbe anche dipendere da insolvenza dei debitori e quindi da fatti astrattamente non imputabili all'organo amministrativo, a meno che non risulti provato dall'amministratore, in base a conferente allegazione, che si fosse fatto tutto il possibile per l'incasso dei crediti.

Anche in questo caso nulla risulta allegato a conforto di una eventuale esimente in favore dell'amministratore Capponi.



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

Analogamente non risulta neanche allegato dal convenuto che detti crediti sarebbero ancora da riscuotere e quindi in ipotesi ancora efficacemente escutibili i debitori da parte degli organi della procedura.

In ipotesi non si potrebbe neanche escludere che si potesse trattare di un appostamento non corrispondente al vero e quindi di una fittizia posta attiva e di crediti in realtà fin dall'inizio inesistenti, ma anche in questo caso nulla è stato allegato dal convenuto.

In conclusione si deve ritenere che la posta attiva, indicata in bilancio, fosse reale e si deve presumere -non può invero il convenuto giovare della mancata redazione dei bilanci o della documentazione contabile nel periodo in cui era nell'esercizio delle funzioni- che detti crediti siano stati incassati.

Manca peraltro la prova della destinazione della liquidità così incassata e dell'uso della stessa per soddisfare interessi della società.

Sicuramente non appare sufficiente richiamare, a pretesa giustificazione ed esonero da responsabilità per il convenuto Capponi, la circostanza che nel gennaio del 2011 sia divenuto nuovo amministratore unico tale Bellini Luciano (all'epoca quasi ottuagenario, essendo nato il 12/3/1933), divenuto anche socio unico della società per cessione delle quote da parte dei due odierni convenuti, anche in considerazione del fatto che dall'esame delle insinuazioni al passivo le pretese dei creditori si riferiscono a prestazioni rese nel periodo fra il 2008 ed il 2010, a dimostrazione che -circostanza allegata dalla curatela attrice e non contestata dal convenuto- la società sia stata attiva e di fatto operante proprio fino al 2010.

Non è dunque neanche necessario, in relazione alla condotta di mala gestione del convenuto Capponi, il richiamo alla tematica dell'amministratore di fatto, peraltro fuggacemente contenuto solo nella parte in diritto e non in quella in fatto dell'atto di citazione.

Non è poi contestato -e comunque la circostanza risulta dalla visura CCLAA personale (cfr. fascicolo dell'attore)- che lo stesso Bellini ricoprìse formali incarichi di amministratore o di liquidatore in 160 società, dicesi centosessanta, moltissime delle quali poi in fallimento, e che non avesse né verosimilmente alcuna competenza



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

in materia né, altrettanto verosimilmente, il tempo per dedicarsi ad ognuna di dette centosessanta società, operanti nei più disparati settori imprenditoriali.

Priva di rilevanza, anche perché senza data certa, è la dichiarazione del 18/1/2011 di asserita consegna, dal Capponi al Bellini, della documentazione contabile ed amministrativa della società (cfr. dichiarazione/verbale di consegna, in atti).

In conclusione va affermata la responsabilità del convenuto anche per quanto riguarda il danno patrimoniale costituito dalla mancata acquisizione dei crediti risultanti nell'ultimo bilancio redatto.

Alla luce delle risultanze di causa è pertanto conseguenziale, in parziale accoglimento della domanda attrice, la condanna del convenuto al pagamento, in favore della curatela e a titolo di risarcimento danni da mala gestio, della complessiva somma di 2.275.861,00 euro (297.876,00 euro + 59.762,00 euro + 1.918.223,00 euro), oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del fallimento (24/1/2013) fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Non sono invece dovuti i richiesti interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per il periodo compreso fra la data del fallimento e l'odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/2010 in motivazione, in cui si rammenta che " ... nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).".

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto ovvero, in questo caso, dalla data del fallimento, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta provato dall'attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.

Passando da ultimo alla contestuale domanda ex art. 2476, 7° comma, c.c., deve invece essere rigettata la domanda nei confronti appunto della convenuta Capponi Federica, cui è stato contestato di aver fornito consapevole e ponderato avallo all'operato del proprio padre Gino con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009.

Al riguardo, alla luce delle superiori premesse in diritto, è di tutta evidenza che la semplice contestazione di aver approvato un bilancio, mera 'fotografia' della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, sulla base del progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo, non costituisce né può costituire condotta concorrente nella realizzazione di atti di mala gestio.

Paradossalmente, anzi, le risultanze del bilancio al 31/12/2009 costituiscono la base per l'accertata responsabilità dell'amministratore Capponi Gino.

In conclusione la domanda della curatela attrice nei confronti della convenuta Capponi Federica va rigettata, in quanto totalmente infondata.

Va dichiarata inammissibile, prima ancora che infondata alla luce delle superiori osservazioni, la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti, nei confronti della curatela attrice, solo nella comparsa conclusionale.

Detta domanda è stata invero formulata non, come termine massimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 3941/2002), ma per la prima volta appunto nella comparsa conclusionale.

In ogni caso la domanda ex art. 96, 1° comma, c.p.c. sarebbe da rigettare per mancata allegazione dei presupposti stessi, oggettivi e soggettivi, legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004).

Per quanto riguarda il regime delle spese valgono le seguenti osservazioni.



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 12287/2014
Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

Le spese di lite fra la curatela attrice ed il convenuto Capponi Gino vanno compensate per metà, atteso l'esito del giudizio, e poste per il residuo a carico del convenuto Capponi Gino per il grado di soccombenza; dette spese vengono liquidate in dispositivo a favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della curatela vittoriosa (art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato").

Al riguardo risulta prodotta in atti copia del decreto 25-27/9/2013, con cui il Giudice delegato del fallimento attore (dott. Gentili), dato atto della mancanza di disponibilità finanziarie, aveva provveduto ai sensi dell'art. 144 Dpr 115/02, attestando " ... l'assenza attuale di fondi della procedura ..." ai fini della proposizione dell'autorizzato giudizio ex art. 146 l.f.

Per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero della Giustizia n° 55 del 10/3/2014 (GU n° 77 del 2/4/2014) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/2014

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati nella tabella relativa ai 'giudizi di cognizione davanti al tribunale' e nello scaglione di valore '2.000.001 -4.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (accertato e non domandato), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

Sull'importo di 12.603,00 euro va operata la disposta compensazione.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

Le spese di lite fra la curatela attrice e la convenuta Capponi Federica, atteso l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per 1/5 e per il residuo vanno poste a carico della curatela attrice per il grado di soccombenza; per la liquidazione si è tenuto conto del citato DM 55/2014 e della marginalità della posizione processuale della convenuta.

P.Q.M.



Sentenza n. 18771/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 12287/2014

Repert. n. 18533/2016 del 11/10/2016

definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto Capponi Gino al pagamento, in favore del fallimento Gruppo Mediagest Srl (fall. n° 39/2013 del Tribunale di Roma) e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 2.275.861,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come indicato in motivazione;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. dei convenuti;
- compensa per metà le spese di lite fra la curatela ed il convenuto Capponi Gino e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dello Stato (art. 133 D.Lgs 115/02), del residuo, che liquida in 6.301,50 euro a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- rigetta la domanda svolta dalla curatela nei confronti della convenuta Capponi Federica;
- compensa per 1/5 le spese di lite fra la curatela attrice e la predetta convenuta, ponendo a carico dell'attrice, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 4.500,00 euro a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, 22/7/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

